

## **CONDIZIONI GENERALI PER I SERVIZI DI TRASPORTO MERCI A COLLETTAME**

### **1. Oggetto del contratto.**

Ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 286/2005, per vettore si intende Susa S.p.A. iscritta all'albo degli autotrasportatori della provincia di Perugia al N. PG/5601903/A, nr. REN M0040595 e titolare dell'autorizzazione ministeriale globale al trasporto di cose per conto terzi n. GA7J7C/PG000469. Per mittente si intende la persona fisica o giuridica che conferisce l'incarico al vettore o in nome del quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore e che consegna le merci al vettore (definito anche "cliente"). Per destinatario si intende la persona fisica o giuridica alla quale deve essere riconsegnata la merce. Per spedizione si intende il quantitativo di merce relativo ad un singolo invio da un unico luogo di partenza ad un unico luogo di destinazione. Il vettore si obbliga a trasportare merci secondo la tipologia e la quantità previste nei documenti di trasporto e, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei mezzi adibiti al trasporto. I luoghi di presa in consegna delle merci e quelli di riconsegna delle stesse a destinazione saranno considerati, ad ogni effetto, quelli risultanti dai documenti di trasporto come previsto nel successivo art. 9.

### **2. Assunzione degli incarichi.**

L'incarico si intende assunto dal vettore alle condizioni e secondo la disciplina contenuti nelle presenti Condizioni Generali. Il vettore ha piena facoltà e discrezionalità nella scelta dei percorsi da effettuare, dei veicoli da utilizzare, delle modalità di esecuzione delle prestazioni vettoriali nonché dei dispositivi tecnici da adottare per l'esecuzione dell'incarico.

### **3. Validità, decorrenza, revisione dell'offerta contrattuale e disdetta.**

La validità dell'offerta e la decorrenza della sua efficacia sono subordinate alla riconsegna al vettore di copia delle condizioni generali della convenzione di tariffa recante le firme di accettazione. Gli incarichi trasmessi verbalmente, anche tramite via telefonica, devono essere tempestivamente confermati per iscritto. In caso di assegnazione di incarichi vettoriali successivamente alla scadenza del termine contrattuale concordato, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da comunicare all'altra parte per iscritto con preavviso non inferiore a 15 giorni dalla scadenza del termine contrattuale. La mancata assegnazione di incarichi vettoriali nelle quantità eventualmente convenute consentirà la revisione delle quotazioni dell'offerta stessa ad opera del vettore.

### **4. Recesso.**

Il vettore ha facoltà di recedere dal contratto, senza preavviso e con effetto dalla data di ricevimento della comunicazione ad opera del mittente qualora verifichi che la merce consegnatagli ed eventualmente già accettata: a) non sia fornita delle indicazioni, dell'etichettatura dell'imballaggio, dei documenti conformemente alle disposizioni di leggi, regolamenti, atti amministrativi e convenzioni, anche internazionali, vigenti; b) per sua natura non consenta una regolare esecuzione dell'incarico; c) possa arrecare pregiudizio a persone, animali, cose; d) sia soggetta a rapido deterioramento o decomposizione; e) nel caso previsto ex art. 14 bis in riferimento al peggioramento delle condizioni economiche del mittente.

In tali casi, il vettore ha facoltà di restituire la merce al mittente o anche, in caso di pericolo imminente, di procedere alla sua distruzione. Il mittente si obbliga a tenere indenne e/o manlevare il vettore per le conseguenze dannose subite e per le spese sostenute da quest'ultimo.

In ogni caso, entrambe le parti hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto a mezzo comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con preavviso non inferiore a 30 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso.

### **5. Clausola Risolutiva Espressa**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ. il presente contratto si risolve di diritto, previa comunicazione del vettore di volersi valere della presente clausola risolutiva, nel caso in cui il mittente: a) ometta il pagamento, totale o parziale, delle prestazioni vettoriali alle scadenze convenute (art. 14); b) sia sottoposto a qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione; c) consegna al vettore merce non conforme alle leggi e regolamenti vigenti.

### **6. Responsabilità del vettore e reclami.**

In caso di perdita o avaria della merce trasportata, si applica - salva diversa ed espressa pattuizione tra vettore e mittente - il limite risarcitorio pari a € 1,00 (uno) per chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata in caso di trasporti nazionali e all'importo di cui all'art. 23, comma 3, Convenzione di Ginevra per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e successive modificazioni in caso di trasporti internazionali. Detto limite, per espressa e concorde volontà delle parti, si applicherà non solo nelle ipotesi di perdita e avaria della merce ma anche in tutti i casi in cui sia configurabile, in via diretta o indiretta, la responsabilità del vettore. Il vettore, inoltre, non risponde della perdita o avaria delle cose trasportate, configurandosi - in tali ipotesi - il caso fortuito, in conseguenza di: a) mancato impiego di veicoli idonei per la spedizione di merci particolari per le quali il mittente non abbia previamente evidenziato le specifiche precauzioni da adottare; b) carico, scarico, movimentazione della merce effettuata a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono in loro nome e conto; c) qualità di alcune merci che, per loro natura, sono soggette a perdite



SUSA S.p.A. - Cap. Sociale € 5.400.000,00 - Sede Legale: 06073 ELLERA (Perugia) Via Jury Gagarin n. 39  
Tel. 075.518421 r.a. - Fax 075.5178400 - Web: www.susa.it - www.susatrasporti.eu - E-mail: susa@susa.it  
Registro Imprese Perugia R.E.A. N. 42314 - Codice Fiscale / Partita IVA 00148710544  
Iscrizione del Vettore all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi: N. PG/5601903/A/00

totali o parziali, avaria o deterioramento; d) qualità di merci non conformi alla descrizione fornita dal mittente o per cui il mittente non abbia osservato le prescritte norme di sicurezza; e) insufficienza od inesattezza di marche e numeri di colli. Allo stesso modo, il vettore non risponde della perdita o dell'avaria della merce trasportata qualora il destinatario apponga riserve generiche e/o riserve di successiva verifica e/o non dettagliate nella lettera di vettura (o d.d.t.) in ordine allo stato apparente della merce e del suo imballaggio.

Eventuali reclami relativi alla responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce trasportata e/o ritardo nella sua riconsegna, dovranno essere comunicati per iscritto al vettore, a pena di decadenza, nel termine tassativo di 8 giorni dalla data di accettazione della merce per le spedizioni nazionali e 21 giorni per le spedizioni internazionali, salvo, per queste ultime, un diverso termine ove previsto da norme inderogabili.

#### **7. Presunzione di fortuito.**

Ferme restando le regole di responsabilità del vettore di cui al precedente articolo sub n. 6), si riconosce espressamente che la rapina, da cui sia derivata la perdita totale o parziale delle merci, tanto qualora abbia luogo nel corso di esecuzione della prestazione vettoriale, quanto che ciò avvenga nella fase di deposito delle merci presso i terminal/magazzini/filiali del vettore o di terzi, rappresenti evento idoneo ad escludere la responsabilità del vettore, dovendosi configurare quale ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore. Altre ipotesi di caso fortuito ai sensi degli artt. 1693 e 1694 cod.civ., valide ad escludere la responsabilità del vettore, sono, per espressa preventiva pattuizione delle parti, le seguenti: a) il furto; b) il saccheggio; c) gli scioperi; d) le serrate; e) le sommosse; f) gli atti di terrorismo e/o eventi bellici; g) la pirateria; h) l'incendio e l'inondazione; i) le calamità naturali; l) le interruzioni per qualsivoglia motivo della viabilità; m) crollo e/o dissesto e/o avaria di infrastrutture stradali e/o interportuali.

#### **8. Assicurazione merci.**

Il vettore procede ad assicurare le merci trasportate contro tutti i rischi esclusivamente previo espresso mandato conferito per iscritto dal mittente ed accettato dal vettore anteriormente al ritiro delle spedizioni, con addebito delle spese sostenute sui valori indicati nella tariffa, fissi o variabili.

#### **9. Documenti di trasporto.**

I documenti di trasporto devono contenere in forma chiara e non equivoca tutti i dati essenziali e necessari per l'esecuzione del trasporto, in particolare: il numero dei colli, la natura delle merci, l'esatto volume delle merci espresso in metri cubi, il peso lordo espresso in chilogrammi, la tara di eventuali attrezzi, le misure massime di ingombro delle merci, l'indirizzo del mittente completo di CAP e sigla della provincia, l'indirizzo del destinatario completo di CAP e sigla della provincia e, comunque, ogni informazione prevista ex lege. Nel caso di spedizioni in porto franco deve essere obbligatoriamente indicato il codice fiscale o la partita iva del mittente e nel caso di spedizioni in porto assegnato quelli del destinatario. In caso di indicazioni errate, in tutto o in parte, le spedizioni saranno fatturate in base ai pesi ed ai volumi rilevati dal vettore anche successivamente all'accettazione della spedizione ed in assenza del cliente. L'esito della verifica, effettuata dal vettore mediante sistemi certificati da terzi, farà fede e sarà vincolante nei rapporti tra il vettore ed il cliente (mittente) e si considererà accettato incondizionatamente da quest'ultimo, fatta salva la disciplina di cui al successivo art. 16.

#### **10. Termini di resa.**

La riconsegna della merce al destinatario avviene nei termini necessari all'esecuzione della prestazione vettoriale compatibilmente con l'osservanza delle prescrizioni normative in tema di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e con quanto previsto dall'art. 7, d.lgs. n. 286/2005 nonché tenute in considerazione le condizioni, generali e particolari, di traffico e viabilità nelle aree geografiche interessate dalla prestazione vettoriale e sempre che l'eventuale ritardo non sia derivato da eventi di caso fortuito o forza maggiore. I termini di resa (o di consegna), che dovranno in ogni caso risultare espressamente previsti in forma chiara ed univoca, sono espressamente sospesi nei giorni di sabato e domenica, nei giorni festivi infrasettimanali e nei giorni infrasettimanali compresi tra due festività e/o tra una festività e i giorni di sabato e di domenica, nei giorni in cui è vietata la circolazione, per cause di forza maggiore e tra le ore 18 e le ore 8 di ogni giorno. Nel corso del mese di agosto, delle festività Pasquali e di quelle Natalizie sino all'Epifania, i tempi di resa indicativi potranno subire una posticipazione a causa delle ridotte attività lavorative del comparto trasporti in generale ed i suddetti periodi non potranno, in alcun caso, essere presi a riferimento per eventuali valutazioni di performance afferenti l'esecuzione della prestazione vettoriale. Il vettore fornisce l'indicazione, derogabile e non tassativa, dei suoi termini di resa; eventuali termini tassativi di resa devono essere specificati sui documenti di trasporto dal mittente ed accettati per iscritto dal responsabile della filiale del vettore. Eventuali inadempimenti del vettore, se ed in quanto accertati e ad esso imputabili in via esclusiva, potranno dare diritto al rimborso limitatamente alle spese di trasporto della singola spedizione, con esclusione risarcitoria e/o indennitaria di voci di danno di qualsivoglia natura e titolo in relazione ai quali il mittente formula espressa e preventiva rinuncia. Gli usuali termini di resa non potranno essere garantiti in presenza di merci che per pesi e/o dimensioni non rientrino negli standard convenuti. I termini di resa si intendono decorrenti con riferimento al giorno successivo a quello dell'affidamento della merce al vettore.

#### **11. Giacenza.**

La giacenza si verifica in caso di impedimento alla consegna, totale o parziale, della merce a causa di rifiuto del destinatario, di destinatario trasferito, sconosciuto o irraggiungibile nonché nel caso di anomalie e/o vizi apparenti di imballaggio rilevati anche nel corso di esecuzione della prestazione vettoriale (a titolo esemplificativo: merce pervenuta nel magazzino del vettore in attesa di ulteriore carico per altra tratta intermedia e/o finale del trasporto); al rientro della

merce o al momento dell'accertamento dell'anomalia e/o vizio dell'imballaggio, si procede all'apertura della "giacenza" e all'immediata comunicazione al mittente. Trascorsi i termini indicati nella comunicazione di giacenza, inoltrata dal vettore al mittente, senza che quest'ultimo abbia fornito tempestivamente e per iscritto al vettore precise istruzioni, si provvede alla restituzione della merce al mittente. Le spese di giacenza verranno addebitate come pattuito.

## **12. Contrassegno.**

Il mandato di incasso di assegno (c.d. contrassegno) deve essere conferito dal mittente esclusivamente tramite specifica indicazione inserita sui documenti di trasporto. Più specificamente, il mandato suindicato deve essere formulato dal mittente e/o cliente in modo espresso, univoco, e chiaramente visibile tramite indicazione della parola "CONTRASSEGNO" e dell'importo in Euro specificato in cifre e in lettere, con le eventuali modalità di incasso indicate in lingua italiana e necessariamente evidenziato, a pena di inefficacia, tramite applicazione sul d.d.t. di apposito adesivo, fornito dal vettore, recante la dicitura "CONTRASSEGNO". Nel caso di pluralità di titoli, recanti diversi termini di pagamento, è indispensabile trascrivere sul documento di trasporto la seguente formula: "*ritirare titolo/i così come rilasciato/i dal cliente per un totale di euro*" ed il correlato e conforme adempimento ad opera del vettore esonererà quest'ultimo da ogni responsabilità correlata all'incasso del corrispettivo. Il mancato adempimento, totale o parziale, ad opera del mittente in riferimento alla corretta esecuzione ed al rispetto dei suindicati adempimenti circa il conferimento del mandato di c.d. contrassegno comporterà l'esonero del vettore da qualsivoglia responsabilità in relazione al mancato o errato incasso anche in via parziale del contrassegno. Peraltro, alcuna rilevanza potrà essere attribuita ad eventuali modalità difformi di conferimento del mandato utilizzate dalle parti nel corso di precedenti prestazioni vettoriali, dovendosi considerare le stesse quali occasionali condotte di mera tolleranza ad opera del vettore. Per espressa volontà delle parti, il vettore sarà esonerato da ogni responsabilità per eventuali irregolarità, falsificazione con qualsivoglia modalità o mancanza di provvista di assegni di conto corrente e/o circolari, accettati conformemente alle istruzioni impartite del mittente. Il vettore, in presenza di limiti di legge circa l'incasso di contanti, è autorizzato dal mittente, in caso di indicazione di corrispettivi eccedenti detti limiti, a ritirare assegni circolari intestati a quest'ultimo (mittente). Il vettore deve, inoltre, considerarsi esonerato da ogni responsabilità in caso di errori e/o omissioni in relazione all'incasso di c/assegni in riferimento ai quali siano stati inseriti o, comunque, forniti indicazioni e/o dati dal mittente al vettore mediante qualunque modalità di trasmissione e/o comunicazione e/o inserimento con modalità informatiche/telematiche o con altri mezzi.

Il vettore non assume alcuna responsabilità riguardo la perdita, sottrazione o, comunque, smarrimento di titoli di credito emessi al portatore, girati in bianco o comunque negoziabili da terzi, mentre in caso di perdita, sottrazione o, comunque, smarrimento di assegni non trasferibili il vettore sarà unicamente tenuto a sporgere tempestivamente relativa denuncia innanzi la competente autorità onde consentire l'attivazione della procedura di cui agli articoli 73 e 86 della Legge Assegni.

## **13. Merci pericolose.**

Il vettore ha facoltà di non accettare o, comunque, di revocare l'eventuale accettazione di incarichi per trasporto di merci pericolose. Qualora gli vengano affidate merci pericolose senza le indicazioni e i documenti previsti dalla normativa nazionale ed internazionale, il vettore eserciterà azione di rivalsa/regresso sul mittente per eventuali pregiudizi di qualsiasi natura che possano essere derivati dell'accettazione dell'incarico e, comunque, il mittente si obbliga a manlevare il vettore per qualsivoglia danno e/o pregiudizio subito.

## **14. Condizioni di pagamento, compensazione, revisione tariffaria.**

I trasporti prevedono il pagamento al ritiro e/o consegna delle merci non oltre il termine di 60 giorni data fattura, salvo diversa espressa pattuizione. In ogni caso, il termine di pagamento costituisce, altresì, ad ogni effetto anche termine di decadenza per formulare eventuali contestazioni circa la determinazione del corrispettivo dovuto al vettore. Il pagamento delle fatture determina accettazione irrevocabile delle tariffe applicate. Il termine di pagamento si intenderà integralmente decorso a far data dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza indicata in fattura. Il mancato pagamento anche parziale del corrispettivo di una fattura o di una sua parte, qualora ne fosse previsto il pagamento rateizzato, così come la difformità dei pagamenti effettuati dal mittente in relazione alle modalità concordate, determina la decadenza dal beneficio del termine stabilito dalle parti, con ogni conseguenza di legge nonché l'applicazione degli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e della disciplina risarcitoria ivi prevista ex art. 6 con decorrenza dalla data della fattura senza necessità di messa in mora. La decadenza dal beneficio del termine da parte del mittente attribuisce a Susa S.p.A. la facoltà sia di emettere fattura nei confronti del mittente, per ogni eventuale proprio credito verso quest'ultimo, con pagamento a presentazione fattura/rimessa diretta, sia di modificare unilateralmente i termini e/o le modalità di pagamento inizialmente concordati. Le parti espressamente convengono che il vettore ha facoltà di compensare i crediti maturati dal mittente nei confronti del vettore medesimo a qualunque titolo, ivi compresi gli importi dei contrassegni incassati per conto del mittente, le note di credito emesse dal vettore a favore del mittente e il risarcimento per danni, accertati ed imputabili al vettore, alle merci trasportate, con le somme dovute dal mittente al vettore a titolo di corrispettivo per i servizi di trasporto effettuati. Il mittente, pertanto, autorizza, sin da ora, irrevocabilmente ed incondizionatamente il vettore ad effettuare la descritta compensazione.

Le parti convengono, espressamente, che il vettore avrà facoltà di adeguare le tariffe afferenti le prestazioni vettoriali, così come inizialmente pattuite, previo invio di comunicazione scritta al cliente. L'applicazione dell'adeguamento tariffario avrà luogo in relazione alle prestazioni vettoriali eseguite, su richiesta del mittente, successivamente alla data di ricevimento da parte di quest'ultimo della predetta comunicazione inviata dal vettore.

**14 BIS. Sospensione esecuzione prestazione vettoriale.**

Anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 cod. civ., il vettore ha facoltà di sospendere, senza alcun obbligo di preventivo avviso al cliente, l'esecuzione delle prestazioni vettoriali in caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del cliente dell'obbligo di pagamento, nei termini previsti o, comunque, successivamente modificati in conformità all'art. 14 che precede, dei corrispettivi dovuti al vettore.

Parimenti, il vettore potrà esercitare la facoltà sopra descritta qualora, all'esito di proprie discrezionali ed insindacabili valutazioni, ritenga peggiorate le condizioni economiche del mittente in modo tale da rischiare di non conseguire, anche in via parziale, la prestazione di pagamento ad opera del mittente.

Il cliente rinunzia, sin d'ora, a qualsivoglia diritto, eccezione o azione nei confronti del vettore in relazione alle ipotesi di sospensione descritte.

**15. Ritiri e consegne. Competenze per prestazioni eccezionali e/o accessorie.**

I ritiri e consegne merci si intendono effettuati all'indirizzo del mittente o del destinatario o nel diverso luogo indicato nei documenti di trasporto. Per il carico e lo scarico, i ritiri e le riconsegne effettuati con modalità che rendano indispensabili prestazioni accessorie rispetto a quelle indicate al comma precedente, sarà dovuto rispettivamente dal mittente o dal destinatario, salvo diversa pattuizione, un corrispettivo da valutarsi in relazione ai costi sostenuti e/o all'entità della prestazione. Potranno essere applicate addizionali specifiche per particolari prestazioni o condizioni operative. Saranno, inoltre, applicate integrazioni del corrispettivo in caso di esecuzione ad opera del vettore di ritiro e/o consegna in zone urbane, centri storici, aree pedonali e zone extraurbane con particolari limitazioni di accesso o a traffico limitato o con circolazione, comunque, particolarmente disagiata o difficoltosa, oltre al recupero dei costi per ritiri tentati ma non eseguiti per cause del cliente o, in ogni caso, non imputabili al vettore.

**16. Diritto di controllo di peso e volume.**

Il vettore si riserva di controllare, attraverso un sistema certificato di rilevazione, il peso lordo delle merci. Qualora il peso lordo accertato dal vettore risulti superiore o inferiore a quello indicato dal mittente, la spedizione verrà: a) tassata per prezzo corrispondente e proporzionale al peso effettivo accertato; b) gravata di un incremento pari al 20% del prezzo della spedizione salvo il diritto di rivalsa del vettore nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione del peso. Qualora, all'esito dei predetti controlli, il volume indicato della merce risulti inferiore al rapporto previsto nella convenzione di tariffa si applica il peso ivi risultante. Qualora le misure d'ingombro accertate dal vettore risultino superiori a quelle indicate dal mittente la spedizione verrà: a) tassata per l'ingombro effettivo accertato; b) gravata di un sovrapprezzo salvo restando il diritto di rivalsa del vettore nei confronti del mittente per eventuali danni, ammende e/o penalità derivanti dall'errata indicazione.

**17. Diritto di ritenzione.**

A copertura e garanzia di tutti i crediti maturati dal vettore per le prestazioni eseguite su incarico del cliente, inclusi quei crediti relativi a prestazioni di trasporto già precedentemente concluse anche in caso di prestazioni periodiche o continuative, il vettore può esercitare il diritto di ritenzione sui beni e/o titoli detenuti in virtù dell'esecuzione delle prestazioni vettoriali (inclusi merci e contrassegni).

**18. Bancali a rendere.**

Gli attrezzi di carico (bancali/pallet) utilizzati dal mittente sono considerati a tutti gli effetti parte integrante dell'imballaggio delle merci e pertanto di esclusiva pertinenza del destinatario. La relativa tara viene inclusa ai fini della determinazione del peso tassabile della spedizione. I bancali dovranno essere marcati EPAL e, di conseguenza, il vettore non risponde della gestione dei bancali non marcati EPAL. Qualora il destinatario dovesse ritardare la preparazione dei pallet da restituire o ne omettesse, in ogni caso, la riconsegna tempestiva al vettore entro il completamento delle operazioni di scarico, il loro numero verrà sottratto dal numero totale dei bancali da restituire al mittente, tenuto conto dell'indicazione contenuta sul documento di spedizione del vettore; in tal'ultimo caso, il mittente potrà agire esclusivamente nei confronti del destinatario in quanto il vettore deve ritenersi espressamente dispensato dal mittente, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 ter, D.L. 21.03.2022, n. 21, dall'obbligo di restituzione. Al vettore, pertanto, non saranno imputabili danni o mancanze di bancali se non in caso di accertata responsabilità per dolo. A tale scopo, il vettore potrà annotare sul d.d.t. ogni danno presente sui bancali (pallet) restituiti. L'attivazione del servizio denominato "reso bancali" è subordinata all'accettazione da parte del mittente di apposito accordo tariffario.

**19. Bancali.**

Fermo ed impregiudicato quanto previsto all'articolo che precede, il vettore predispone una contabilità dei bancali consegnati dal cliente a cui le parti attribuiscono valore ai fini della determinazione del numero dei bancali da restituire, tenuto conto della detrazione della franchigia convenuta e del numero dei bancali non restituiti dai destinatari.

**20. Fuel Surcharge.**

Le condizioni tariffarie della presente offerta saranno soggette a variazioni mensili, sulle voci del trasporto, in funzione della percentuale esplicitata nell'allegato tariffario alla voce supplemento carburante. Il dato effettivo mensile del prezzo medio al consumo di gasolio per autotrazione sarà rilevato dal sito ufficiale del Ministero della transizione ecologica e messo a confronto con lo stesso parametro inserito nell'allegato tariffario alla voce "prezzo di riferimento" del campo supplemento carburante.



SUSA S.p.A. - Cap. Sociale € 5.400.000,00 - Sede Legale: 06073 ELLERA (Perugia) Via Jury Gagarin n. 39  
Tel. 075.518421 r.a. - Fax 075.5178400 - Web: www.susa.it - www.susatrasporti.eu - E-mail: susa@susa.it  
Registro Imprese Perugia R.E.A. N. 42314 - Codice Fiscale / Partita IVA 00148710544  
Iscrizione del Vettore all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di Cose per Conto di Terzi: N. PG/5601903/A/00

#### **21. ISTAT**

Le parti concordano, altresì, che le tariffe di cui al presente accordo saranno adeguate annualmente sulla base della variazione assoluta degli indici dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente, nella misura massima consentita dalla legge, così come esplicitato negli accordi tariffari alla voce adeguamento Istat.

#### **22. Foro competente.**

Per ogni controversia (comunque relativa ai rapporti vettoriali intercorrenti tra le parti, alla loro costituzione, esecuzione, cessazione e/o interpretazione delle clausole pattizie), è competente, in via esclusiva e non derogabile, il Foro di Perugia.

#### **23. Trattamento dati personali.**

Il mittente dichiara di avere ricevuto e preso visione dell'informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14, Reg. Ue 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003.

#### **24. Patti aggiuntivi.**

Qualunque patto aggiuntivo o modificativo delle clausole sopra indicate, dovrà risultare da atto scritto recante sottoscrizione del responsabile della filiale del vettore. In caso contrario, detti patti non potranno ritenersi validi e non vincoleranno in alcun modo il vettore. Anche con riferimento a quanto disciplinato sub art. 15, qualsiasi richiesta di prestazioni accessorie, (a titolo esemplificativo: specifiche modalità, termini, condizioni o orari di consegna), dovranno risultare da atto scritto recante sottoscrizione del responsabile della filiale del vettore.

#### **25. Legge applicabile.**

Per ogni controversia comunque relativa ai rapporti di trasporto intercorsi tra le parti, su espressa e concorde volontà delle parti viene applicata la Legge Italiana.

#### **26. Rinvio.**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Generali, si intendono richiamate anche ai sensi dell'art. 1340 cod. civ. le Condizioni Generali – Confetra praticate dai corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci a collettame depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 7 gennaio 1997.